



Milano, 3 gennaio 2010

Gentile Cliente

Oggetto: decreto flussi 2010/2011

Come l'esperienza degli anni precedenti ci ha insegnato, solo la tempestività e la completezza della pratica consentono di accedere alle quote a disposizione. Siamo, pertanto, sin da oggi disponibili a fornire chiarimenti e istruzioni operative ai gentili Clienti interessati al servizio.

Per ulteriori informazioni o comunicazioni a riguardo è stato attivato l'apposito indirizzo di posta elettronica:

flussi@poglianiconsulting.com

In data 31/12/2010 è stato pubblicato, un po' in sordina, in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto flussi ex L. Bossi-Fini: si tratta, formalmente, di un decreto relativo all'anno 2010, ma che, al lato pratico, sarà operativo nel 2011.

Il decreto interessa lavoratori extracomunitari non stagionali, interessati a svolgere, prevalentemente, attività di lavoro subordinato.

Premesso che si è ancora in attesa di esternazioni ufficiali e che non è stata pubblicata ancora alcuna circolare operativa, evidenziamo i seguenti capisaldi.

Silvia Pogliani – Pogliani Consulting

P.Iva 05239910961 C.F. PGLSLV74P51F205E

Albo dei Consulenti del Lavoro di Milano n. 2167

Milano, Via F. Melzi d'Eril n°26 – Grosseto - Sondrio

Tel. 0236579618

e-mail: pogliani@poglianiconsulting.com

● **Lo schema di ripartizione delle quote:**

Complessivamente il decreto mette a disposizione 98.080 "quote", ripartite come segue:

- A) 52.080 quote sono riservate a lavoratori extracomunitari provenienti da paesi che abbiano sottoscritto o stiano per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria, più precisamente essi sono:
- 4.500 cittadini albanesi
 - 1.000 cittadini algerini
 - 2.400 cittadini del Bangladesh
 - 8.000 cittadini egiziani
 - 4.000 cittadini filippini
 - 2.000 cittadini ghanesi
 - 4.500 cittadini marocchini
 - 5.200 cittadini moldavi
 - 1.500 cittadini nigeriani
 - 1.000 cittadini pakistani
 - 2.000 cittadini senegalesi
 - 80 cittadini somali
 - 3.500 cittadini dello Sri Lanka
 - 4.000 cittadini tunisini
 - 1.800 cittadini indiani
 - 1.800 cittadini peruviani
 - 1.800 cittadini ucraini
 - 1.000 cittadini del Niger
 - 1.000 cittadini del Gambia
 - 1.000 cittadini di altri paesi non appartenenti all'unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione
- B) 30.000 quote sono state previste per lavoro domestico ed assistenza e cura alla persona per lavoratori provenienti da paesi non inclusi nell'elenco precedente.
- C) potranno essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato:
- 3.000 permessi di soggiorno per studio
 - 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e formazione
 - 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale
 - 1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato membro
- D) 500 permessi di soggiorno CE di lungo periodo rilasciati da altro stato membro potranno essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

- E) 4.000 ingressi sono stati riservati a cittadini extracomunitari che abbiano completato all'estero un programma di formazione ed istruzione nel Paese d'origine
- F) 500 lavoratori di origine italiane per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco costituito presso le rappresentanze diplomatiche consolari, potranno essere ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e di lavoro autonomo .

● **La procedura**

È quella, ormai, consolidata, benché mai perfezionata da un punto di vista tecnico, dell'invio telematico dei vari modelli ministeriali.

● **I tre "Click - day"**

Anche questa volta sono previste date di invio delle domande differenziate a seconda del Paese di provenienza del cittadino straniero.

In ogni caso viene fissato al sesto mese successivo alla pubblicazione del DPCM sulla G.U. il termine ultimo per l'accoglimento delle domande di nulla osta al lavoro (i.e. 30/06/2011).

I termini per l'invio delle istanze sono:

- Dalle ore 8,00 del **31/01/2011** (31° giorno successivo alla pubblicazione del DPCM sulla G.U.): per i lavoratori di cui al **punto A)** provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto o stiano per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria
- Dalle ore 8,00 del **02/02/2011** (33° giorno successivo alla pubblicazione del DPCM sulla G.U.): per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi di quelli indicati al punto A da occupare nel settore del lavoro domestico e assistenza e cura alla persona (badanti) [**ns punto B**];
- Dalle ore 8,00 del **02/02/2011** (34° giorno successivo alla pubblicazione del DPCM sulla G.U.): per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi di quelli indicati al punto A da occupare in tutti gli altri settori [**ns punti C, D, E, F**].

Le quote che dovessero rimanere inutilizzate in alcuni settori, in alcune regioni o con riferimento ad alcune nazionalità saranno ripartite in un secondo momento, con provvedimento ministeriale, a favore dei settori e delle regioni e delle nazionalità oggetto di maggior richiesta

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Silvia Pogliani
Consulente del Lavoro

Silvia Pogliani – Pogliani Consulting

P.Iva 05239910961 C.F. PGLSLV74P51F205E
Albo dei Consulenti del Lavoro di Milano n. 2167
Milano, Via F. Melzi d'Eril n°26 – Grosseto - Sondrio
Tel. 0236579618
e-mail: pogliani@poglianiconsulting.com

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
30 novembre 2010 Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2010.
(GU n. 305 del 31-12-2010)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

Visto l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, come modificato dall'art. 10-ter del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Considerato che il documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 2008, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008, che prevede una quota complessiva di 150.000 unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010;

Rilevato che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010 prevede - come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010 - rispettivamente, una quota per l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari, residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo ed una quota per l'ingresso di 2.000 cittadini stranieri non comunitari, residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine;

Ritenuta l'urgenza di definire, per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2010;

Silvia Pogliani – Pogliani Consulting

P.Iva 05239910961 C.F. PGLSLV74P51F205E

Albo dei Consulenti del Lavoro di Milano n. 2167

Milano, Via F. Melzi d'Eril n°26 – Grosseto - Sondrio

Tel. 0236579618

e-mail: pogliani@poglianiconsulting.com

Considerata l'esigenza di dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo gli ingressi per il lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona;

Visto l'art. 21 del testo unico sull'immigrazione, in precedenza richiamato, circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure di riammissione, nonché la previsione di quote riservate ai lavoratori di origine italiana;

Ravvisata inoltre la necessita' di prevedere una quota per l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari non stagionali residenti all'estero che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine ai sensi dell'art. 23 del citato Testo unico sull'immigrazione;

Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, entro il limite della quota complessiva utilizzabile per l'anno 2010, determinata sulla base della quota complessiva prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008 e delle corrispondenti quote per lavoro non stagionale gia' autorizzate, a titolo di anticipazione per il corrente anno 2010, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010;

Decreta:

Art. 1

1. In via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 98.080 unita', da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si aggiunge alla quota di 6.000 unita' gia' prevista, in via di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010.

Art. 2

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 52.080 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti:

- a) 4.500 cittadini albanesi;
- b) 1.000 cittadini algerini;
- c) 2.400 cittadini del Bangladesh;
- d) 8.000 cittadini egiziani;
- e) 4.000 cittadini filippini;
- f) 2.000 cittadini ghanesi;
- g) 4.500 cittadini marocchini;
- h) 5.200 cittadini moldavi;
- i) 1.500 cittadini nigeriani;
- l) 1.000 cittadini pakistani;
- m) 2.000 cittadini senegalesi;
- n) 80 cittadini somali;
- o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
- p) 4.000 cittadini tunisini;

Silvia Pogliani – Pogliani Consulting

P.Iva 05239910961 C.F. PGLSLV74P51F205E

Albo dei Consulenti del Lavoro di Milano n. 2167

Milano, Via F. Melzi d'Eril n°26 – Grosseto - Sondrio

Tel. 0236579618

e-mail: pogliani@poglianiconsulting.com

- q) 1.800 cittadini indiani;
- r) 1.800 cittadini peruviani;
- s) 1.800 cittadini ucraini;
- t) 1.000 cittadini del Niger;
- u) 1.000 cittadini del Gambia;
- v) 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Art. 3

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti da Paesi non elencati all'art. 2, entro una quota di 30.000 unita' per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona.

Art. 4

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale di:

- a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
- b) 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione;
- c) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- d) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 5

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1 e' riservata una quota di 4.000 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di esaurimento della predetta quota, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato art. 23 e dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 6

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, per l'anno 2010 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unita', lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Art. 7

1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:

a) per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati all'art. 2, dalle ore 8 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

b) per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelli indicati all'art. 2:

1) dalle ore 8 del trentatreesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona;

2) dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per tutti i restanti settori.

2. Nel limite della quota di cui all'art. 1, sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 8

1. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all'art. 1, possono essere diversamente ripartite sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro.

Roma, 30 novembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 20, foglio n. 271

Silvia Pogliani – Pogliani Consulting

P.Iva 05239910961 C.F. PGLSLV74P51F205E
Albo dei Consulenti del Lavoro di Milano n. 2167
Milano, Via F. Melzi d'Eril n°26 – Grosseto - Sondrio
Tel. 0236579618
e-mail: pogliani@poglianiconsulting.com